

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di programmazione costituisce, nel rispetto 1. dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

2.La sezione strategica del DUP ha una durata pari a quella del mandato amministrativo ed è sottoposta ad aggiornamento da parte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, qualora in sede di presentazione del DUP, sezione operativa, relativa al triennio successivo, sia necessario modificare gli obiettivi strategici o sia modificato in modo significativo il quadro normativo di riferimento.

3.Il parere di regolarità contabile sul DUP è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

4.La Giunta Comunale approva il Documento Unico di Programmazione entro il 31 Luglio di ciascun anno e lo presenta al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

5.La deliberazione di Giunta Comunale che predispose il Documento Unico di Programmazione viene trasmessa all'Organo di Revisione per l'espressione del relativo parere.

6.Il parere del Revisore dei Conti deve essere messo a disposizione dei Consiglieri entro 15 giorni dalla data di avvenuto deposito del Documento Unico di Programmazione presso il Consiglio Comunale.

7.Il Documento Unico di Programmazione viene approvato dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 Settembre di ciascun anno.

8.Le modalità di convocazione della seduta del Consiglio Comunale che approva il Documento Unico di programmazione sono le medesime previste dal Regolamento del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

9.I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare in forma scritta emendamenti al Documento Unico di Programmazione, predisposto dalla Giunta Comunale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'approvazione del Documento stesso da parte del Consiglio Comunale.

10.Ai fini della loro eventuale approvazione gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente espresso dal Responsabile del servizio interessato, nonché del parere contabile. Su ogni emendamento deve essere acquisito altresì il parere dell'Organo di Revisione.

11.La deliberazione del Consiglio Comunale può tradursi alternativamente in una approvazione, nel caso in cui il Documento di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio, oppure in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 5bis. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora si registrino 1. cambiamenti delle condizioni finanziarie dell'Ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell'ente.

2.Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.to Leg.vo n. 118/2011.

3.La nota di aggiornamento al DUP deve essere predisposta dalla Giunta Comunale unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione.

4.La nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti da parte dei Consigli

Comunali. A tal fine si applica la disciplina del presente Regolamento prevista per l'approvazione del DUP.

5. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di Previsione, nell'ordine di priorità testé indicato.

L'art. 7 viene sostituito dal seguente:

ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall'organo esecutivo entro il 15 Novembre di ogni anno, contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP.

2. Nello stesso termine sono predisposte ed approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, 3° comma del D.to Leg.vo n. 267/2000.

3. Lo schema del Bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'Organo Esecutivo, sono trasmessi al Revisore dei Conti per il parere di cui all'art. 239, 2° comma, lettera b) del D.to Leg.vo n. 267/2000:

4. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti.

5. Lo schema di bilancio, unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP ed alla relazione dell'Organo di Revisione, è presentato al Consiglio Comunale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua approvazione.